

STATUTO

TITOLO I° - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Denominazione

Ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 35 del Regolamento UE 1303/2013 e degli articoli 42, 43 e 44 del Regolamento UE 1305/2013, nonché della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 di Regione Lombardia, per istituire un unico GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, che operi nell'ambito del territorio della Comunità Montana di Valle Trompia e dei Comuni limitrofi estesi all'ambito delle prealpi bresciane, inizialmente riferiti nello specifico al territorio interessato dal PSL Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 che comprende 18 Comuni della Comunità Montana di Valle Trompia ed i Comuni di Gussago, Collebeato, Cellatica e Botticino, viene costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione

"GAL GÖLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2) - Sede

La società ha sede legale nel COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA in provincia di Brescia.

Potranno essere istituite o soppresse, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello che risulta dal Registro delle Imprese

Art. 3) - Oggetto

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio indicato, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata.

La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività

dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere quest'area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

La società è garante dell'esecuzione complessiva del Piano di Sviluppo Locale nei confronti dell'Autorità di Gestione di Regione Lombardia ed a tal fine garantisce la disponibilità a produrre la documentazione richiesta in merito ai risultati ed all'impatto del PSL sul territorio.

La società si propone prioritariamente di assolvere ai seguenti compiti operativi:

- a) costruire e rafforzare la capacità degli attori locali a definire ed implementare le operazioni previste dal piano di sviluppo locale, anche stimolandone la capacità di gestione dei progetti;
- b) predisporre procedure e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse, che garantiscano che almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) assicurare la coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione delle operazioni, dando priorità a quelle che raggiungono obiettivi e target della strategia;
- d) redigere e pubblicare i bandi e le procedure per la presentazione di progetti, includendo la definizione dei criteri di selezione;
- e) raccogliere e valutare le domande di sostegno in collaborazione con gli Organismi Delegati del territorio;
- f) gestire e attuare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del PSL;
- g) selezionare le operazioni e decidere sull'ammontare del finanziamento;
- h) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate al PSL;
- i) eseguire delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e del PSL;
- l) preparare e realizzare attività di cooperazione inter-territoriale e transnazionale legate alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e del PSL;
- m) attuare l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le

parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e, per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande;

- n) monitorare e valutare l'attuazione dei piani di sviluppo locale.

Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società consorziale potrà:

- a. gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale ai sensi della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia, ed eventualmente annualità successive del medesimo o analoghi programmi di finanziamento a sostegno dello sviluppo locale ;
- b. animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- c. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- d. effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- e. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- f. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- g. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- h. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell' imprenditorialità locale e l' attrazione di imprenditorialità esterna;
- i. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- j. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente;
- k. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle im-

prese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;

- l. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- m. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;
- n. partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- o. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- p. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- q. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compreso l'utilizzo idroelettrico;
- r. prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;
- s. produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio;
- t. elaborare o partecipare a strategie volte a sviluppare l'inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

La società potrà svolgere l'attività istituzionale sia direttamente, in forma autonoma, sia in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, stipulando all'uopo apposite convenzioni.

Art. 4) - Durata

La società avrà durata sino al 31.12.2022 (trentuno dicembre duemilaventidue) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei so-

ci.

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE
QUOTE - RECESSO**

Art. 5) - Capitale sociale

Il Capitale Sociale iniziale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. l'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, il versamento da parte dei soci dei contributi in denaro necessari al raggiungimento degli scopi statutari determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo. Con la stessa delibera l'assemblea fissa annualmente l'importo dei contributi, nonché le modalità ed i tempi di versamento, sulla base di un budget economico - finanziario, di una relazione illustrativa analitica e di un piano industriale pluriennale predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente e a quello di riferimento, e approvato dall'Assemblea stessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di straordinaria necessità ed urgenza l'assemblea, su proposta ed appositamente convocata dall'organo amministrativo, potrà deliberare, con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, il versamento di un contributo, da parte dei soci, ulteriore rispetto a quello annuale di cui di cui al punto che precede; nel corso dell'assemblea devono essere illustrate ai soci le ragioni che giustificano la straordinaria necessità ed urgenza della richiesta, nonché l'esatto ammontare del contributo, le modalità e i tempi di versamento.

L'obbligo di corrispondere i contributi di cui sopra vincola tutti i soci per tutto il tempo di permanenza nella società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in ma-

teria bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

Art. 6) - Principi ed Obblighi sociali

La società sarà impegnata a garantire la trasparenza di tutti i processi decisionali a garanzia dell'osservanza delle disposizioni in merito previste dal Regolamento UE n. 1303/2013, in particolare elaborando procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle proprie operazioni, che evitino conflitti di interessi, che si sviluppino secondo procedure scritte, e che garantiscano la prevalenza nelle decisioni di selezione nei confronti dei partner che sono autorità non pubbliche.

I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.

Art. 7) - Numero dei Soci e Responsabilità

Il numero dei soci è illimitato, tenuto conto del vincolo di mantenimento delle proporzioni di cui al successivo articolo 8, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 8) - Qualifica dei Soci

Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio del Gal con gli obiettivi e le finalità previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 3.

Il Consiglio di Amministrazione predispone un elenco dei soci suddiviso in tre categorie di gruppi di interesse individuati come SOCI PUBBLICI, come SOCI PRIVATI PROFIT e SOCI PRIVATI NO-PROFIT. Ciascuna categoria di gruppi di interesse così distinta non può numericamente superare la quota del 49% (quarantanove per cento) del totale dei soci e comunque la componente privata dovrà essere numericamente preponderante rispetto a quella pubblica.

Il suddetto elenco, completo dei dati anagrafici dei singoli soci, viene formalmente comunicato a tutti i soci all'atto di ogni sua modifica ed è l'unico ed insindacabile elemento di qualificazione dei soci al fine dell'esercizio dei diritti societari regolamentati dal presente Statuto.

Art.9) - Ammissione nuovi soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo

8) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno di cui all'art. 30.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

Ogni socio potrà essere tenuto a contribuire alle spese di funzionamento della società mediante versamento di una quota annuale eventualmente determinata con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno di cui all'articolo 30. Le variazioni del numero dei soci saranno ammissibili nel rispetto dei limiti previsti dall'art.7.

All'ingresso dei nuovi soci si applicheranno le disposizioni in materia di pubblicità previste dalla legislazione vigente in materia, in quanto applicabili.

Art. 10) - Trasferibilità delle quote

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità del pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli

stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;
- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui l'Assemblea non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai sensi del successivo articolo 12.

Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art. 7.

Art. 11) - Aumenti di capitale

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5.

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di delibera dell'aumento del Capitale Sociale.

L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti.

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del Capitale che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale Sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2474 del C.C.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

ART . 12) - Recesso ed esclusione

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e dal seguente statuto.

Il socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. / PEC, indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centoottanta) giorni da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società.

L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata / PEC nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, il Consiglio di Amministrazione, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Art. 13) - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua ap-

provazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, in accordo con le limitazioni di cui al successivo art. 29, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una relazione sulla Gestione;
- b) la nomina e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 5 predisposto dal Consiglio di Amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;
- g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei contributi di cui all'art. 5;
- h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, o fax o posta elettronica da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax, o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano in-

formati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale, se nominato.

L'Assemblea può essere convocata anche quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottoscritto.

Decorsi 30 giorni dalla richiesta di convocazione senza che il Presidente abbia provveduto, i Soci che hanno richiesto la convocazione possono procedere direttamente a convocare l'Assemblea dei Soci.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14) - Rappresentanza

Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese e che siano in regola con il versamento delle quote sociali e delle eventuali quote annuali.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479 bis, comma 3 del Codice Civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sinda-

ci, ai dipendenti di queste.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio. Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo email e PEC. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni dei cui sopra.

Art. 15) - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione, presupposta la regolarità della sua posizione contributiva nei confronti della società.

Art. 16) - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 17) - Convocazioni

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In prima ed in seconda convocazione, l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale validamente rappresentato.

Art. 18) - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i so-

ci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 giorni successivi all'assemblea.

Art. 19) - Impugnazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 20) - Organi di governo e di gestione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Unico laddove sia reso obbligatorio da specifiche previsioni di legge in materia di società partecipate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, può inoltre costituire commissioni consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni.

Ai fini della tutela della rigorosa separazione tra funzioni di governo ed attività di gestione è stabilito il principio della separazione tra incarichi tecnici ed incarichi di rappresentanza (CDA). I compiti di gestione sono affidati alle competenze di un Direttore.

L'incarico di Presidente o membro del CDA è incompatibile con quello di Direttore o funzionario / animatore della medesima società.

Art. 21) - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri non superiore a 6 (sei), anche non soci, dei quali 2 (due) espressi dalla componente pubblica, di cui uno indicato da Comunità Montana di Valle Trompia, ed i rimanenti dalla componente privata.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto almeno per il 51% (cinquantuno per cento) da consiglieri espressione delle parti economiche sociali e da altre rappresentanze della società civile: soci privati profit e soci privati no-profit.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Vice Presidente e può nominare uno o più Amministratori delegati, determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C.

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2475 comma 5 C.C.

Non è prevista a favore degli amministratori: alcuna indennità di carica, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.

Art 22) - Membri del CDA

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere componenti della giunta o del consiglio di una Provincia, di una Comunità Montana, di un Comune o altro ente pubblico rap-

presentativo del territorio del GAL, né incorrere in altri motivi di incompatibilità siccome previsti dal Dlgs 39/2013 e s.m.i.

I membri del CDA si impegnano a sottoscrivere un'autocertificazione nella quale specificano il proprio settore di attività ed occupazione, una dichiarazione di confidenzialità contenente le informazioni personali e societarie connesse; una dichiarazione di assenza di qualsiasi conflitto di interesse in relazione alle procedure di selezione dei progetti ed in particolare si impegnano alla rinuncia alla partecipazione alle valutazioni nel caso emergano eventuali collegamenti professionali, o esistano posizioni di concorrenza o legami familiari con i potenziali beneficiari delle azioni di volta in volta messe in campo dalla società.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

Art. 23) - Competenze del CDA

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Dalle competenze del Consiglio di Amministrazione sono escluse soltanto quelle che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci ovvero gli atti di gestione riservati al Direttore, qualora nominato.

Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- * deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6, 2° comma ed art. 12;
- * comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;
- * contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di

- pegno e garanzie reali in genere;
- * acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
 - * nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
 - * assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;
 - * fare transazioni , rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo sia superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per ogni singola transazione e/o rinuncia.

Art. 24) - Funzionamento del CDA

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di tre amministratori o di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione é fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata A.R., PEC o fax spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via fax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco (se nominato).

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio- video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare è necessario:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio - video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano.

Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun gettone di presenza.

Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.

Art. 25) - Maggioranze

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 23. In caso di parità vale il voto del Presidente.

Art 26) - Rappresentanza

Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della Società spetta al Vice - Presidente.

Art. 27) - Direttore

Al Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione spetta la gestione degli uffici della società secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nell'ambito degli indirizzi stabiliti negli atti adottati dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione.

Sono quindi attribuiti al Direttore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti indicati dal CDA;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti a rilevanza esterna la cui adozione presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresa

la predisposizione di bandi e regolamenti;

g) i poteri di vigilanza e di controllo sulle procedure amministrative adottate dalla società;

h) la predisposizione, e cura dei procedimenti relativi alle rendicontazioni dei finanziamenti ricevuti ed alla partecipazione della società a nuovi bandi per accedere a nuove fonti di finanziamento;

i) l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano la società verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo degli organi di governo della società.

Il Direttore è responsabile in relazione agli obiettivi della società, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione; risponde del proprio operato di fronte all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione e da questi organi è valutato.

Il Direttore è soggetto ai medesimi criteri di incompatibilità e garantisce le medesime garanzie in merito alla trasparenza previste per i membri del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28) - Organo di Controllo

La società nomina un revisore dei conti e, con decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita i poteri e le competenze di cui agli articoli 2403, 2403-bis e 2409-ter c.c. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies c.c.

Il corrispettivo del Collegio Sindacale, ovvero del Revisore, è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora siano nominati sia il collegio sindacale, sia il revisore, le funzioni di controllo contabile, di cui all'art.2409-ter, competono esclusivamente al secondo.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. In tali casi si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

L'incarico dell'organo di controllo ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il

controllo contabile della società.

Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

TITOLO VI - BILANCIO E REGOLAMENTI

Art. 29) - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

Eventuali utili di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti negli esercizi successivi. Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge previste per le società a responsabilità limitata.

Qualora il bilancio presenti degli utili, una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale.

L'utile residuo verrà interamente destinato ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di iniziative integrate di sviluppo.

Rimane comunque esclusa la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Art 30) - Regolamenti

Il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi della medesima, le attività amministrative degli uffici, le responsabilità delle figure che operano nel GAL, le procedure di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, i flussi finanziari e gli aspetti documentali, le modalità di individuazione dei

soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi, le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CDA, del personale e dei consulenti esterni saranno regolati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31) - Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell' articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa, nei limiti indicati dall'art. 29.

Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.32) - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell' autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società. L'arbitro giudicherà irrisolvemente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell' arbitrato.

Art. 33) - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.

Firmato: Ottelli Massimo

Firmato: Bruno Marchina

Firmato: Antonio Trebeschi

Firmato: Paolo Cingia

Firmato: Donatella Marchese

Firmato: Nadia Turelli

Firmato: Riccardo Mazzucchelli

Firmato: Fausto Pintossi

Firmato: Zanini Silvio
Firmato: Giuseppe Bonometti
Firmato: Marco Guerrini
Firmato: Pè Germano
Firmato: Dolfini Davide
Firmato: Mauro Baglioni
Firmato: Giuseppe Antonio Paonessa
Firmato: Paolo Romagnosi
Firmato: Sonia Pedretti
Firmato: Marco Luppis
Firmato: Savino Bontacchio
Firmato: Cristina Scutra Notaio